


PNEUMATICI FUORI USO

**DOMANDE & RISPOSTE
PER UN EFFICIENTE
AVVIO A RECUPERO**





Ecopneus è una **società consortile per azioni senza fine di lucro**, fondata dai principali produttori e importatori di pneumatici in Italia, cui si sono unite numerose altre aziende nel tempo. In base all'art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, produttori e importatori di pneumatici sono infatti obbligati a provvedere alla gestione di un quantitativo di Pneumatici Fuori Uso (PFU) pari a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare precedente, assecondando il principio della **Responsabilità estesa del produttore** (Extended Producer Responsibility); un modello organizzativo adottato dalla maggioranza dei Paesi Europei.

Il sistema di gestione dei PFU si basa sulla raccolta presso gli operatori del mercato del ricambio, dove gli automobilisti possono sostituire gli pneumatici non più utilizzabili in sicurezza e secondo la legge. Una volta identificato come PFU, lo pneumatico viene inserito in un sistema virtuoso che lo raccoglie e lo invia a processo di trattamento e recupero. Ecopneus svolge il ruolo di supervisore e "regista" del sistema, **garantendo il tracciamento completo di ogni singola tonnellata di PFU sotto la propria responsabilità**, fino all'avvenuto recupero presso gli impianti specializzati in Italia e all'estero. Questo **meccanismo è finanziato da un contributo ambientale, versato dall'automobilista** per ciascun nuovo pneumatico acquistato, che copre tutti i costi di gestione del sistema. In questo modo, Ecopneus garantisce gratuitamente a ciascun operatore del mercato del ricambio il ritiro e l'invio a recupero dei PFU detenuti presso l'officina.


Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è l'autorità di controllo di Ecopneus e di tutti i soggetti autorizzati e responsabili della gestione dei PFU in Italia; il Ministero esercita il controllo attraverso la rendicontazione documentale delle attività svolte, sia per quanto riguarda i flussi di PFU gestiti che quelli finanziari collegati.

IL TRATTAMENTO DEI PFU



Ecopneus ogni anno gestisce il **recupero di mediamente 200.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso**. I materiali provenienti dal riciclo, non potendo essere reimmessi nel ciclo produttivo di pneumatici nuovi, vengono impiegati in pavimentazioni per lo sport, per il benessere animale, per l'arredo urbano,

IL CICLO DI VITA DEL PNEUMATICO, DALLA PIANTAGIONE AL RICICLO



Dalla nascita ad oggi i benefici ambientali legati all'attività di Ecopneus sono stati molti:



PIÙ DI 6 MILIONI DI tCO₂eq SONO STATE EVITATE, un quantitativo equivalente alle emissioni di 2 milioni di autovetture che percorrono 10.000 km in 1 anno;



IL RISPARMIO DI RISORSE MINERALI E FOSSILI AMMONTA A CIRCA 4 MILIONI E MEZZO DI TONNELLATE, una quantità pari al peso di 407 Tour Eiffel;



PIÙ DI 23 MILIONI DI m³ DI ACQUA SONO STATI RISPARMIATI, la quantità necessaria per riempire 7.650 piscine olimpioniche.

DOMANDE & RISPOSTE

CONTRIBUTO

D: PERCHÉ SI DEVE PAGARE UN CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO?

R: Il contributo ambientale all'acquisto di un nuovo pneumatico finanzia raccolta, trasporto e recupero dei PFU su tutto il territorio nazionale. Il sistema è operativo in Italia dal settembre 2011 e il contributo viene indicato in fattura e pagato dal consumatore/utilizzatore del bene. Nella rivendita di pneumatici, l'operatore che paga il contributo all'acquisto da importatori o produttori lo recupera alla vendita: in tal modo il sistema di gestione dei PFU del produttore/importatore è finanziato solamente dall'utilizzatore finale.

D: CHI DEFINISCE I VALORI DEI CONTRIBUTI?

R: I soggetti autorizzati ad operare dal Ministero dell'Ambiente, nel rispetto però di un principio basilare: il valore del contributo per una certa categoria di PFU deve pareggiare i costi medi per tutte le attività da farsi sui PFU della stessa categoria. L'attività di gestione deve essere **senza margine di guadagno** per i soggetti autorizzati, che rappresentano direttamente o indirettamente produttori ed importatori, che non hanno ovviamente interesse ad aumentare artificiosamente i valori dei contributi, penalizzando il prezzo complessivo di vendita e riducendo la concorrenzialità, senza vantaggi. Infine, prima di essere applicati, i valori dei contributi devono sempre essere comunicati al Ministero dell'Ambiente, per le opportune verifiche e valutazioni.

D: SE IL VALORE DEI CONTRIBUTI SI RIVELASSE TROPPO ALTO O TROPPO BASSO?

R: Ogni anno, entro il 31 ottobre, i soggetti autorizzati devono segnalare i valori dei contributi ambientali per l'anno successivo al Ministero dell'Ambiente, che ha ogni facoltà di controllo; successivamente però, nel caso di evidenze documentate, i soggetti autorizzati possono chiederne l'adeguamento. Nel caso in cui un valore di contributo risultasse più alto del necessario e generasse un risultato positivo, questo non può essere distribuito ai soci, deve rimanere in azienda ed essere utilizzato nei due esercizi successivi per la riduzione del contributo ambientale.

D: NEL PASSARE DEL TEMPO, QUALE VALORE DI CONTRIBUTO SI DEVE APPLICARE ALLA VENDITA DI UNO PNEUMATICO?

R: Quello originariamente pagato all'acquisto dello specifico pneumatico oggetto della vendita: la logica è che lungo tutta la filiera, gommista compreso, nessuno deve guadagnare o perdere a causa dei contributi.

D: SE A PARTIRE DA UN CERTO GIORNO I CONTRIBUTI CAMBIANO DI VALORE, COSA SUCCEDDE AL MAGAZZINO?

R: Nulla, perché vale il principio che ad ogni pneumatico viene associato un valore ben individuato dal produttore o dall'importatore, che rimane fisso fino alla vendita dello pneumatico al consumatore finale.

D: SE NON VIENE EFFETTUATO IL RITIRO, IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE SOSPESO?

R: No, perché si tratta di differenti obblighi di legge, ancorati ad un sistema nazionale:

- I rivenditori devono comperare sempre pagando il contributo e vendere sempre pareggiando con il consumatore/acquirente l'esborso iniziale: al mancato rispetto della regola c'è sanzione. In tal modo le attività di vendita costituiscono per i consorzi e i soggetti individuali i fondi necessari per il trattamento delle quantità in gioco.
- I soggetti obbligati (consorzi e individuali) hanno l'obbligo di raccogliere e trattare quantitativi di PFU pari al quantitativo risultante dalle vendite dei propri soci: al mancato rispetto della regola c'è sanzione.

Se non ci fossero importazioni irregolari, il sistema funzionerebbe correttamente; viceversa, il "nero" squilibra il sistema e blocca la correttezza di funzionamento, purtroppo senza evidenza di dove sia il problema.

Ricordiamo, d'altra parte, che Ecopneus non ha l'obbligo di raccogliere e gestire quantitativi illimitati di PFU, né di dar seguito ad ogni richiesta di prelievo che le perviene da coloro che si sono registrati nel suo sistema gestionale, non essendoci un rapporto di esclusiva tra i gommisti ed Ecopneus.



SISTEMA DI GESTIONE DEI PFU

D: SE QUESTO SISTEMA FUNZIONA BENE, PERCHÉ NEI CORTILI DEI GOMMISTI RIMANGONO SPESSE QUANTITÀ NON RACCOLTE?

R: Il sistema è basato sul modello "uno contro uno" e sulla disponibilità del contributo (associato ad ogni acquisto) per finanziare la raccolta e il trattamento di un PFU. Tutte le quantità di pneumatici nuovi e usati-importati venduti in nero e senza l'applicazione dei contributi, non permettono la raccolta di una equivalente quantità; vengono però messi insieme ai "regolari", gonfiando il deposito con totale indistinguibilità tra quelli che hanno versato il contributo e quelli irregolari senza contributo.

D: PERCHÉ I SOGGETTI AUTORIZZATI NON SERVONO SOLTANTO I GOMMISTI CORRETTI?

R: I gommisti si approvvigionano da varie fonti e quindi nessuno può sapere quanto è acquistato regolarmente e quanto irregolarmente (a meno di un controllo fiscale in azienda, svolto con i poteri di polizia). I soggetti autorizzati prelevano quindi un mix di PFU associati ad operazioni regolari ed irregolari, nella capienza derivante dalla disponibilità economica (di solito mensilizzata per garantire costanza di servizio). Inoltre, la legge obbliga a raccogliere indipendentemente dalla marca. La recente introduzione del Registro Nazionale dei Produttori e Importatori di pneumatici consentirà un monitoraggio e controllo più efficace sui soggetti autorizzati e operanti regolarmente sul mercato degli pneumatici.

D: COSA PUÒ FARE UN OPERATORE DELLA FILIERA CHE NON VUOLE ACCETTARE COMPORTAMENTI IRREGOLARI?

R: Mantenere il proprio corretto comportamento e segnalare le irregolarità alle forze dell'ordine.

RITIRO DEI PFU

D: COSA STA FACENDO ECOPNEUS PER CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DELLE QUANTITÀ NON RACCOLTE?

R: Molto. Innanzitutto, fin dal primo anno, Ecopneus ha raccolto quantità ben superiori al target di legge, utilizzando gli avanzi economici che si formano mese dopo mese grazie alle continue efficienze e al rigoroso rispetto di lasciare i vantaggi economici in azienda. Inoltre, ha utilizzato molte volte i propri avanzi di esercizio per eliminare i grandi accumuli storici ad oggi non più presenti sul territorio nazionale.

LA RACCOLTA DI PFU NEL SISTEMA ECOPNEUS 2011 – 2023 (t/anno)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALE RACCOLTA	72.468	243.073	246.944	255.041	247.966	252.290	245.108	246.290	220.831	189.986	200.909	232.122	187.818
RACCOLTA EXTRA TARGET DI LEGGE	6.015	15.507	25.699	32.850	25.099	26.129	9.628	21.516	10.396	6.516	10.259	38.977	19.314
PERFORMANCE EXTRA TARGET	109%	107%	112%	115%	111%	112%	104%	110%	105%	97%	105%	120%	112%

D: L'OPERATORE DEL RICAMBIO HA DIRITTO AL RITIRO, ALMENO PER LE QUANTITÀ COMPERATE REGOLARMENTE?

R: Se tutti gli pneumatici immessi sul mercato fossero regolarmente coperti da contributo ambientale, il sistema funzionerebbe regolarmente, garantendo il ritiro di quantità pari a quanto immesso. Tuttavia, le irregolarità generano i noti disagi di ritiro. Per tal motivo, il gommista ha il dovere di pagare il contributo all'acquisto degli pneumatici e di applicare il medesimo valore alla fattura di vendita degli stessi; non ha diritti di ritiro esclusivo da parte di Ecopneus. I soggetti obbligati (consorzi ed individuali) hanno il dovere di raccogliere su tutto il territorio nazionale, secondo la tipologia immessa, la quantità di PFU pari a quella degli pneumatici immessa dai soci.

D: PERCHÉ SI DEVE PAGARE ANCHE SE NON C'È IL SERVIZIO?

R: Perché la legge impone il dovere di acquistare versando sempre il contributo, che viene pagato all'operatore dal consumatore finale.

D: I SOGGETTI AUTORIZZATI INTERVENGONO OVUNQUE CI SIANO PFU?

R: No, la legge impone di prelevare PFU solo presso i siti in cui avviene la generazione del rifiuto, a seguito di operazioni autorizzate di sostituzione di pneumatici. Non preleviamo quindi presso soggetti non autorizzati (fa fede la visura camerale).

D: È OBBLIGATORIO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI AD UN CLIENTE CHE LI HA ACQUISTATI ALTROVE?

R: No, nel libero mercato non vi sono imposizioni per effettuare un'attività commerciale: il gommista è libero di effettuare o di rifiutare l'operazione. Se la decisione è di effettuare la sostituzione, si suggerisce di verificare la fonte dell'acquisto (per evitare di montare pneumatici rubati o forniti da canali irregolari, con varie possibili conseguenze in particolare nel caso di mal funzionamenti) e l'avvenuto pagamento del contributo ambientale: opportuno esaminare e conservare copia dello scontrino di acquisto da richiedere al cliente.

D: PERCHÉ I CONSORZI NON VENGONO OBBLIGATI A RACCOGLIERE TUTTO QUANTO SI TROVA DAI GOMMISTI?

R: Perché il dovere di raccolta è correlato alle quantità che gli stessi produttori ed importatori hanno dichiarato, determinando così il valore dei contributi da richiedere. I consorzi sono aziende che hanno la capacità di raccolta e trattamento determinata dai contributi ricevuti. Ove tali quantità siano superate, la addizionale raccolta di ulteriori quantità di PFU non è più "coperta" – e pertanto garantita – dal contributo ambientale.

D: NON È UNA "SCUSA" CHE VI SIANO VENDITE IN NERO?

R: La presenza nel mercato di ingenti quantitativi di pneumatici nuovi ed usati immessi irregolarmente è ampiamente comprovata anche dalle centinaia di messaggi di protesta che riceviamo dai gommisti e che contengono accuse ai colleghi che vendono pneumatici in nero.

D: PERCHÉ ECOPNEUS NON SOLLECITA ALLE AUTORITÀ PREPOSTE GLI OPPORTUNI INTERVENTI?

R: Ecopneus ha già da tempo intrapreso una serie di azioni con l'Autorità competente in materia (Ministero dell'Ambiente) e con varie Istituzioni per contrastare le cause dell'attuale disagio e continua a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni efficaci.

RUOLO DEL GOMMISTA

OVVERO IL PUNTO AUTORIZZATO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI

D: QUANDO UN "GOMMISTA" DIVENTA "IMPORTATORE"?

R: Quando importa anche un solo pneumatico (anche da Paese europeo, con qualsiasi modalità operativa sia per l'ordinazione che per la consegna, in qualsiasi quantità): l'essere importatore deve essere dichiarato ad un consorzio o direttamente al Ministero dell'Ambiente.

D: COSA PUÒ FARE UN GOMMISTA QUANDO NON OTTIENE INTERVENTI DA ECOPNEUS?

R: Per quanto riguarda il ritiro di PFU, non esistono rapporti di esclusiva tra i gommisti ed Ecopneus, motivo per cui è data facoltà al gommista di avvalersi anche:

- a. di altri soggetti autorizzati alla gestione dei PFU dal Ministero [gratuitamente]
- b. dei moltissimi operatori privati autorizzati al prelievo dei PFU [a pagamento]

Una scelta a sua discrezione e sotto la sua responsabilità legale ed economica.

D: DI CHI SONO LE RESPONSABILITÀ NEL CASO DI MANCATA RACCOLTA DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI?

R: Rimane impregiudicato l'obbligo del gommista ad adempiere, sotto la sua esclusiva responsabilità, agli obblighi stabiliti dalla normativa sui rifiuti, ponendo a suo esclusivo carico la programmazione di tutte le azioni necessarie od opportune tra cui si annovera, a titolo meramente esemplificativo, il rispetto dei limiti stabiliti quantitativi/temporali dalla norma sul deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), motivo per cui spetta al rispettivo gommista improntare un sistema di organizzazione idoneo a garantire l'ottemperanza agli obblighi di legge senza poter, a tal proposito, addebitare alcuna responsabilità ai soggetti obbligati.

D: PERCHÉ NON VENGONO RACCOLTE LE RUOTE PIENE?

R: La normativa che definisce il funzionamento del sistema nazionale di gestione degli PFU esclude le ruote piene, i flaps, le camere d'aria, gli pneumatici per bicicletta, gli pneumatici per aerei, gli pneumatici usati riutilizzabili e le carcasse per la ricostruzione.

D: COSA SUCCEDDE QUANDO UN CLIENTE (IN GENERE PROPRIETARIO DI UNA FLOTTA DI MEZZI) EFFETTUA O FA EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI NELLA PROPRIA SEDE?

R: **1° caso** – Se la sostituzione viene effettuata da personale della flotta, debitamente autorizzata come da visura camerale (con anche indicazione del codice ATECO e nome del responsabile tecnico), la flotta assume, ai fini della gestione dei PFU, il profilo di gommista e può quindi registrarsi con un consorzio o con un soggetto individuale. Se l'autorizzazione non risulta formalmente espressa nella visura camerale, la flotta non può effettuare la sostituzione con proprio personale.

2° caso – Se la sostituzione viene effettuata da un gommista autorizzato, chiamato ad hoc per il cambio, questi non può lasciare i PFU nella sede del cliente e, a fine sostituzione, i rifiuti generati (PFU) nella propria sede ed è vietato nel sito del cliente. Tale trasporto deve rispondere alle normative dell'Albo Gestori Ambientali.

D: UN GOMMISTA PUÒ CONFERIRE PFU IN UN'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE?

R: Salvo casi molto particolari, determinati dai regolamenti comunali, **solo i privati cittadini** possono conferire PFU in tali siti.

D: UN GOMMISTA PUÒ RICEVERE PFU PORTATI DA UN PRIVATO CITTADINO CHE VUOLE LIBERARSI?

R: No, il gommista non è autorizzato a ricevere rifiuti da terzi.

D: UN GOMMISTA PUÒ METTERE I PFU SOSTITUITI NEL BAULE DEL VEICOLO DEL CLIENTE?

R: No, perché se sono PFU (e non pneumatici usati da rimontare, come ad esempio al cambio stagionale), il gommista, che è il produttore del rifiuto, può conferirli solo ad un soggetto autorizzato al ricevimento di rifiuti.

D: UN ENTE DI CONTROLLO QUANDO PUÒ CONSIDERARE UNO PNEUMATICO USATO COME UN PFU?

R: Tre esempi concreti:

- Un cumulo di presunti Pneumatici Usati (PU) accatastati in un cortile all'aperto, alla rinfusa, disordinatamente, non nel rispetto delle norme UNI è in realtà un cumulo di rifiuti (PFU);
- Se un gommista lascia che un automobilista parta dal suo negozio trasportando nel baule della propria vettura degli pneumatici presunti PU, con battistrada inferiore ad 1,6 mm e/o danni alla struttura (tagli, bozze, forature) è responsabile di trasporto illegale di rifiuti;
- Presunti PU prelevati presso un gommista da:
 - agricoltori per uso come contrappeso dei teloni in campagna
 - pescatori per uso parabordo della barca
 - autodromi per uso sicurezza a lato pista

sono rifiuti, perché la qualifica di Pneumatico Usato si applica solo se, dopo la prima rimozione da un veicolo, tale PU viene re-installato su altro veicolo e non se usato in altre applicazioni.



I DIRITTI E I DOVERI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL CORRETTO RECUPERO DEI PFU IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

PRODUTTORE E IMPORTATORE

DOVERI

OBBLIGHI OVE NON ADERISCA AD UNA STRUTTURA OPERATIVA ASSOCIATA (CONSORZIO):

- 1 Gestire ogni anno PFU di qualsiasi marca, prelevandoli, su tutto il territorio nazionale e senza preferenze, presso gommisti autorizzati.
- 2 Raggiungere l'obiettivo annuale di gestione della quantità di PFU di propria responsabilità.
- 3 Adempiere, per la gestione dei PFU, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ambientale in materia di rifiuti.
- 4 Rendicontare in modo completo e regolare la propria attività di gestione PFU al Ministero dell'Ambiente (MASE); effettuare le comunicazioni previste dal DM 182.
- 5 Calcolare e definire il contributo ambientale, con comunicazione al MASE.
- 6 Effettuare attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei PFU.
- 7 Provvedere a iniziative idonee a portare a conoscenza dei consumatori l'ammontare del contributo ambientale (informazione).
- 8 Applicare nella prima fatturazione al mercato del ricambio, il contributo ambientale indicandolo in modo chiaro e distinto sulla fattura (visibile).
- 9 Utilizzare mezzi e strumenti informatici certificatori per rendere tracciabili i flussi di PFU.

OBBLIGHI OVE ADERISCA AD UNA STRUTTURA OPERATIVA ASSOCIATA (CONSORZI):

- 1 Obbligo di cui sopra al punto 8.
- 2 Trasferire il contributo ambientale al consorzio di appartenenza.
- 3 Rispettare gli obblighi previsti contrattualmente dalla rispettiva struttura operativa associata.

DIRITTI CONSEGUENTI:

- Calcolare i valori del contributo ambientale per la gestione dei PFU (regime di concorrenza).
- Scegliere se gestire il PFU direttamente, attraverso un gestore autorizzato oppure attraverso una struttura operativa associata.

DIRITTI AGGIUNTIVI:

(solo in caso di adesione ad una struttura operativa associata (Consorzio):

- Esonero da ogni responsabilità associata alla gestione dei PFU.

RIVENDITORE (NON IMPORTATORE)

DOVERI

All'atto dell'acquisto dello pneumatico:

- Pagare il contributo ambientale al cedente.
- Applicare su ogni pneumatico rivenduto il valore (visibile) di contributo ambientale pagato all'acquisto del medesimo.

DIRITTI CONSEGUENTI:

- Non perdere e non guadagnare con il contributo ambientale.

CONSUMATORE

DOVERI

Pagare il contributo ambientale all'atto dell'acquisto, visibile nel documento fiscale.

DIRITTI CONSEGUENTI:

- Valutare l'entità del contributo ambientale prima dell'acquisto dello pneumatico.
- Lasciare al gommista, senza alcun ulteriore costo, i PFU derivanti dal proprio cambio.

CONSORZIO

DOVERI

- 1 Comunicare al MASE la propria costituzione, richiedendo approvazione del proprio statuto.
- 2 Su mandato formale dei soci, gestire ogni anno una quantità di PFU di qualsiasi marca, prelevandoli da "gommisti" autorizzati, su tutto il territorio nazionale, senza preferenze di punto di raccolta.
- 3 Raggiungere l'obiettivo annuale di gestione della quantità di PFU di propria responsabilità.
- 4 Adempiere, per la gestione dei PFU, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ambientale in materia di rifiuti.
- 5 Rendicontare in modo completo e regolare la propria attività di gestione PFU al MASE.
- 6 Effettuare le comunicazioni previste dal DM 182 al MASE.
- 7 Calcolare e definire il contributo ambientale, con comunicazione al MASE.
- 8 Effettuare attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei PFU.
- 9 Provvedere a iniziative idonee a portare a conoscenza dei consumatori l'ammontare del contributo ambientale (informazione).
- 10 Rispettare lo statuto e gli obblighi assunti nei confronti dei propri soci.
- 11 Utilizzare mezzi e strumenti informatici certificatori per rendere tracciabili i flussi di PFU.
- 12 Destinare l'eventuale avanzo di gestione alla riduzione del contributo o a extra raccolte.

DIRITTI CONSEGUENTI:

- Calcolare i valori del contributo ambientale per la gestione dei PFU (regime di concorrenza).
- Ricevere, da parte del produttore o importatore socio, il pagamento del contributo ambientale.
- Ottenere da parte del socio il rispetto degli obblighi assunti dallo stesso in sede di adesione al Consorzio.





ECOPNEUS

ECOPNEUS
Via Messina 38,
20154 Milano

info@ecopneus.it

